



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 14 MARZO 2014**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  
n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:  
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,  
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**CONSIDERATO** che il 28 ottobre 2013, nell'ambito di una  
bonifica sistematica dell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza "Dal Molin",  
antistante la base militare statunitense, è stata ritrovata una bomba di aereo  
inesplosa da 4.000 libbre, caricata con 1.800 Kg di esplosivo e dotata di tre  
spolette di cui due armate;

**CONSIDERATO** che la stessa si trova a 200 metri dalla  
suddetta base militare statunitense e da alcuni centri abitati;

**CONSIDERATO**, altresì, che le autorità militari hanno  
evidenziato che detto ordigno deve essere necessariamente disinnescato sul  
luogo di ritrovamento, che una eventuale deflagrazione dello stesso avrebbe  
effetti devastanti sugli edifici ubicati in un raggio di 4.000 metri in linea d'aria, e  
che tale raggio potrebbe essere ridotto a 2.500 metri qualora venissero  
effettuate opere di contenimento durante le operazioni di disinnescamento dell'ordigno  
bellico in questione;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**TENUTO CONTO** che nel suddetto raggio di 2.500 metri sono presenti abitazioni del comune di Vicenza, Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonché il presidio ospedaliero principale del territorio vicentino ed altre strutture sensibili e strategiche, oltre alla antistante base militare statunitense;

**TENUTO CONTO**, altresì, che l'ordigno bellico è collocato in un'area in cui sono presumibilmente presenti altri residui bellici non ancora rinvenuti con la conseguenza che nell'ipotesi di una eventuale deflagrazione potrebbe verificarsi il così detto "effetto domino" con conseguenze devastanti;

**CONSIDERATO** che il disinnescamento di tale ordigno comporta l'adozione di notevoli misure di sicurezza fra le quali l'evacuazione di circa ventisette mila persone delle aree cittadine interessate, nonché dell'ospedale, delle caserme e delle strutture di accoglienza, oltre alla sospensione dei servizi essenziali;

**VISTA** la nota della Regione Veneto dell'11 dicembre 2013, con la quale è stata richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

**VISTA**, altresì, la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014 concernente il "Piano Operativo di Evacuazione per disinnescamento ordigno bellico";

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO**, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*


## DELIBERA:

### ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso di cui in premessa.
2. Per l'attuazione delle attività e degli interventi di protezione civile connessi con il disinnescamento dell'ordigno di cui in premessa, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione degli interventi si provvede nel limite di euro 1.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2014

  
Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri